



Prot. N. 75242/ 2010

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

OGGETTO: CANTIERE EX AMGA DI VIA MOROSINI, PESARO - INDAGINI AMMINISTRATIVE INERENTI L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 245 E 244 DEL D.LGS. 03.04.2006 N.152 (RESPONSABILITA' PER AVVENUTA CONTAMINAZIONE).

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
ENERGIA E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI, PIANIFICAZIONE
AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Proposta n. 455/2010

Premesso,

- che mediante l'apparato istruttorio ivi allegato, si forniscono le necessarie informazioni volte all'identificazione dei soggetti responsabili dell'avvenuta contaminazione occorsa presso l'area ex – AMGA, sita in Via Morosini a Pesaro (comparto edificatorio PN 5.6 Centro Direzionale Benelli), ai sensi dell'articolo 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione), unitamente alla puntuale individuazione dei soggetti medesimi;

- di considerare il documento istruttorio allegato, parte integrante della presente determinazione;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell'Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – Bonifica siti inquinati – e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

- di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/90 e s.m.i., che la presente Determina può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

- **che con lettera datata 13 aprile 2010**, avente ad oggetto “caso d’inquinamento Cantiere ex – AMGA. Richiesta informazioni (parte quarta Titolo V del D.Lgs 152/06), la Provincia di Pesaro – Urbino ha richiesto specifiche informazioni ai sensi dell’articolo 242, comma 12, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulle attività svolte, a Comune di Pesaro, A.R.P.A.M. e A.S.U.R..

- che dopo le prime fasi di messa in sicurezza d’emergenza, attivate mediante l’intervento della Ditta Petroltecnica S.p.A e concepite nell’ambito della **riunione tecnica del 23 aprile 2010**, la Ditta Petroltecnica S.p.A. ha provveduto a redarre un dettagliato cronoprogramma suddiviso per giornate di lavoro.

- che in data **16 aprile 2010** le Società **ARCO VALLATO S.r.L., ADRIATICA COSTRUZIONI S.r.L., IMMOBILIARE CIEMME S.n.C. di CAMPANELLI & C., CARNIA S.r.L. ed EDILGRUPPO S.R.L.**, proprietarie pro – quota di una limitata zona dell’area ricompresa nel comparto edificatorio “P.N. 5.6 Centro Direzionale Benelli”, sito in Pesaro, Via Morosini – Via M. Del Monaco – Via del Lazzaretto, sottoposta a sequestro in data 8 aprile 2010, notificando ai sensi dell’articolo 245 del medesimo decreto, l’assunzione delle procedure per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale (attivabili su iniziativa degli interessati non responsabili), comunicavano, sempre ai sensi dell’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che in data 13 aprile 2010 avevano provveduto a conferire incarico alla Società Petroltecnica S.p.A., ubicata in Cerasolo Ausa di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32, di effettuare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area sequestrata;

- **che mediante comunicazione del 19 aprile 2010, l’A.R.P.A.M. di Pesaro con nota avente ad oggetto: “Area ex AMGA – Via Morosini/Via del Lazzaretto – Pesaro – comunicazione ex art. 244 del Decreto Legislativo 152/06 in ordine al superamento dei limiti della CSC per il Benzene”** comunicava l’esito parziale delle analisi su uno dei campioni prelevati in occasione del sopralluogo congiunto NOE – ARPAM del 7 aprile 2010, sostanziandosi così in comunicazione formale agli Enti competenti in base all’articolo 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per avere accertato che i livelli di contaminazione sono risultati superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione;

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

- **che in data 23 aprile 2010 la Ditta Petroltecnica** presentava il RAPPORTO TECNICO DESCRITTIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DA ADOTTARE PROPOSTI”.
- che in data 26 aprile 2010, Il Comune di Pesaro aveva effettuato un sopralluogo congiunto presso il cantiere ex – AMGA di Via Morosini (comparto edificatorio “PN 56 centro direzionale Benelli”), unitamente ad A.S.U.R., A.R.P.A.M., Provincia di Pesaro – Urbino, custode giudiziario del cantiere sottoposto a sequestro e ditta Petroltecnica S.p.A, a seguito del quale si era svolto un tavolo tecnico all’uopo convocato. Nel corso del suddetto tavolo, erano state elaborate alcune specifiche prescrizioni riguardanti il miglioramento delle misure di sicurezza.
- che il Dott. Massimo Baronciani, “Responsabile dell’Ufficio 4.3.1.1 – Autorizzazioni impianti gestione rifiuti-Bonifica siti inquinati, del Servizio 4.3.3 Ambiente – Agricoltura – Energia e sviluppo fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale”, e Responsabile del Procedimento, ha, di conseguenza, predisposto il documento istruttorio allegato, parte integrante del presente atto, con il quale si propone l’individuazione del soggetto/i responsabile/i dell’avvenuto evento di contaminazione occorso presso l’area ex – AMGA, sita in Via Morosini a Pesaro (comparto edificatorio PN 5.6, Centro Direzionale Benelli);
- che i summenzionati documenti testimoniano sia degli avvenimenti occorsi, che delle iniziative da più parti sostenute ed attivate, costituendo così parte integrante della più ampia e complessa sequenza documentale descritta nel corpo istruttorio;

Ritenuto,

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;
- di dover procedere all’applicazione dell’articolo 245 del Decreto Legislativo 3 aprile 20006, n. 152 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) ove la Provincia, una volta ricevute le comunicazioni connesse al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si attiva, sentito il comune, per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica;

Considerato,

- di dover subordinare la presente determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

-L'articolo 41 della Costituzione della Repubblica Italiana. *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché, l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.*

-L'articolo 42, co. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana. *La proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.*

-L'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana. *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.*

-Art. 12. Codice Civile. Capo II. DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE. Interpretazione della legge. *Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.*

-il Trattato Unico dell'Unione Europea e, nella fattispecie, il TITOLO XIX (ex titolo XVI) AMBIENTE - Articolo 174 (ex articolo 130 R) secondo il quale: La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

-che la politica della Comunità in materia ambientale, sempre sulla base del suddetto Trattato, mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

nonché sul principio **“chi inquina paga”**. In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

-Che l'articolo 239 (Principi e campo di applicazione), comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 enuncia che: **“Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio **“chi inquina paga”**;**

- L'articolo 245 (obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione), il quale, al comma 2, prevede che: **“fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo al procedura di cui all'articolo 242. La Provincia, una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra si attiva, sentito il comune, per l'identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica”**.

-Che la normativa settoriale di riferimento a supporto della presente Determina risulta principalmente racchiusa nella Parte Quarta, Titolo V **“Bonifica di siti contaminati”** del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che, in relazione alla presente istruttoria, si è comunque operato il necessario riferimento alla pregressa disciplina formulata ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed al Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;

- L'articolo 251 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (censimento ed anagrafe dei siti da bonificare).

1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la quale deve contenere:

a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;

b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242.

2. Qualora, all'esito **dell'analisi di rischio sito specifica** venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente.

3. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

-Art. 17 – (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati da rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica del ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1 bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

-Art. 17 (Anagrafe dei siti da bonificare) del Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999. Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario 218/L alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A., predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Anagrafe dei siti da bonificare che deve contenere:

- a) l'elenco dei siti da bonificare;
- b) l'elenco sei siti sottoposti ad intervento di bonifica ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi.

2. L'elenco dei siti da bonificare è predisposto e aggiornato sulla base:

- a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1;
- b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1;
- c) degli accertamenti eseguiti dall'autorità competente che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
- d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.

3. La Regione a seguito dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare ne dà comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'Inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorità fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate.

4. L'inserimento di un sito nell' Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.

5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, l'A.N.P.A. definisce, in collaborazione con le Regioni e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente

-Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, e nella fattispecie,

-TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. Art. 88. Campo di applicazione (ex art 1, D.Lgs 494/96).1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

- ALLEGATO X (ex allegato I D.Lgs 494/96). ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a):

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

- Art. 95. Misure generali di tutela (ex art 8).

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);

- Il Titolo V – Bonifica di siti contaminati – del medesimo decreto;

- il TITOLO IX del Codice Civile “Dei fatti illeciti” e, nella fattispecie:

- l'Articolo 2043 - Risarcimento per fatto illecito: *Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

- l'Articolo 2050 - *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.*

- l'Articolo 2051 - *Danno cagionato da cose in custodia: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.*

- l'Articolo 2055 - *Responsabilità solidale: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.*

- il TITOLO II del Codice Civile “Della proprietà” e, nella fattispecie, l'articolo 840 (Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo), secondo il quale: *La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicinato;*

- l'articolo 832, per il quale il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

- l'articolo 40 “*rapporto di causalità*” (Titolo III – del reato – Capo I – Del reato consumato e tentato – Codice Penale), secondo il quale: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

- l'art. 5 della Legge n° 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241”, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

Ritenuto quindi di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante alla sottoscritta;

SI ACCERTA

CHE I SOGGETTI RESPONSABILI IN SOLIDO DELL'AVVENUTA CONTAMINAZIONE SONO:

- Le Società **ARCO VALLATO S.r.L., ADRIATICA COSTRUZIONI S.r.L., IMMOBILIARE CIEMME S.n.C. di CAMPANELLI & C., CARNIA S.r.L. ed EDILGRUPPO S.R.L.**, proprietarie pro – quota di una limitata zona dell'area ricompresa nel comparto edificatorio “P.N. 5.6 Centro Direzionale Benelli”, sito in Pesaro, Via Morosini – Via M. Del Monaco – Via del Lazzaretto, *in veste di soggetti principalmente responsabili degli avvenimenti occorsi, ;*

- **SOCIETA' CARLONI & ALESSANDRONI S.r.L. con sede in Macerata Feltria PU), Via Osimi n. 6**, ditta appaltatrice per i lavori di realizzazione degli scavi di sbancamento e lavori consequenziali, *in veste di soggetto partecipante della dinamica degli avvenimenti, oggetto delle indagini svolte;*

- **COMUNE DI PESARO (rappresentato nelle diverse e distinte aziende succedutesi nel tempo)**, *in veste di Ente precedentemente proprietario ed utilizzatore del sito storicamente*

Determinazione n. 2972 del 09/11/2010

oggetto di precedenti operazioni di permuta e, quindi, di ente responsabile in solido (seppur con carattere affievolito rispetto alla successiva dinamica che ha connotato l'evento contaminazione), in quanto figura allora parzialmente inadempiente nei confronti degli acquirenti il sito, asseverata la mancata completezza di quell'informazione e/o adeguata pubblicizzazione riguardante la sorgente potenziale d'inquinamento, ivi sepolta.

Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia.

Dirigente Servizio 4.3
F.to DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB

R:\Uzone\UAMBI\UAMBI\IND2010\PROPOSTA EX AMGA

La presente copia, composta di n. 11 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 2 allegati per un totale di n. 147 pagine.

Pesaro, 09/11/2010
